

**CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA FISCALE PER GLI STUDENTI  
STRANIERI CON COMPILAZIONE, GESTIONE E TRASMISSIONE DELL' "ISEE  
PARIFICATO UNIVERSITARIO"**

**TRA**

l'**Università degli Studi di Messina**, C.F. n. 80004070837, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11 marzo 1972, (nel seguito indicata come "Università"),

**E**

Il **Centro di assistenza fiscale CAF/Società Convenzionata** \_\_\_\_\_, di seguito denominato CAF/Società Convenzionata, rappresentato dal sig. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Amministratore delegato, con sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_, iscritto al Registro delle Imprese con n. \_\_\_\_\_ della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ C. F./P. IVA \_\_\_\_\_,

**PREMESSO CHE:**

- l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione del reddito e del patrimonio familiare usato in Italia per valutare la situazione economica familiare di chi richiede prestazioni sociali agevolate;
  - l'ISEE per prestazioni del diritto allo studio universitario ("ISEE Università") è l'indicatore specifico per i servizi nell'ambito del Diritto allo Studio (calcolo delle tasse, esoneri, servizi per il diritto allo studio);
  - ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 non è possibile la determinazione dell'indicatore ISEE per prestazioni del diritto universitario a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine e degli studenti italiani residenti all'estero e, pertanto, si rende necessario il calcolo di un indicatore ISEE Parificato universitario (utile per il riconoscimento di borse di studio e/o posto alloggio, ecc.);
  - l'Università intende sottoscrivere, senza diritto di esclusiva, una Convenzione con CAF iscritti all'albo nazionale, autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, al fine di offrire il servizio di elaborazione ISEE parificato universitario ai propri studenti stranieri;
  - il CAF \_\_\_\_\_ intende garantire il suddetto servizio all'Università;
- tutto ciò premesso e considerato, le Parti **CONVENGONO** e **STIPULANO** quanto segue:

**Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

## **Art. 2 Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione ha per oggetto l'esecuzione del servizio di raccolta dati, compilazione e calcolo dell'indicatore ISEE parificato universitario per il periodo di durata di cui al successivo art. 9 a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine e degli studenti italiani residenti all'estero, iscritti all'Università, ai fini della fruizione delle prestazioni dalla stessa previste.

## **Art. 3 Descrizione delle attività**

Il CAF effettuerà il servizio di informazione e di raccolta dati, compilazione e trasmissione delle schede di raccolta dati per gli studenti sopra individuati per il calcolo dell'indicatore (ISEE) parificato universitario.

Il CAF si impegna a garantire il servizio senza chiedere alcun compenso direttamente agli studenti, a cui verrà fornita una copia cartacea della scheda elaborata.

Il CAF garantisce ogni necessaria verifica, sulla base dei propri archivi telematici e cartacei, relativa all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Sono a carico del CAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati:

- indicazione dell'ubicazione, recapiti telefonici, e dei giorni ed orari di apertura al pubblico della sede e degli sportelli operativi presenti nel territorio della città di Messina;
- disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e professionalità;
- disponibilità di un responsabile/referente in grado di seguire la perfetta esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine dello stesso, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;
- indicazione di un indirizzo e-mail dedicato alle comunicazioni con l'Università;
- disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse, comprese la trasmissione dei dati;
- trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento UE n. 196/2016);
- ogni altro onere relativo all'esecuzione ed alla responsabilità del servizio.

Nel caso in cui il CAF abbia sedi e sportelli operativi al di fuori del territorio cittadino è tenuto ad indicarne la relativa ubicazione, recapiti e orari di apertura.

## **Art. 4 Trasmissione dei dati all'Università**

Il CAF provvede a trasmettere all'Università tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare contenuti nella scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario, nei tracciati telematici standard previsti per l'ISEE. Il CAF si impegna a comunicare quali sono le proprie sedi operative disponibili in città e anche oltre i confini cittadini, sebbene la trasmissione dei dati sarà effettuata attraverso il centro di raccolta individuato dal CAF alla sottoscrizione della presente Convenzione.

In caso di richiesta dell'Università, il CAF si impegna ad inviare i dati anche con elenchi cartacei o

in formato xls al seguente indirizzo: [protocollo@unime.it](mailto:protocollo@unime.it).

#### **Art. 5 Corrispettivo**

Per le attività di cui alla presente convenzione, l'Università si impegna a corrispondere al CAF l'importo di Euro 9,50 oltre IVA (al 22%), per ogni attestazione dell'indicatore parificato universitario rilasciata e trasmessa telematicamente all'Università.

#### **Art. 6 Modalità di pagamento**

Ciascun CAF invierà all'Università (all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.unime.it](mailto:protocollo@pec.unime.it)) un elenco in file di Excel delle attestazioni elaborate di "ISEE parificato universitario" e relativa fattura elettronica, permettendo in tal modo all'Università di effettuare un riscontro e quindi procedere, entro i successivi 30 giorni, al pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal CAF.

#### **Art. 7 Copertura assicurativa**

Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa, eventuali danni conseguenti a errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nell'ambito dei servizi di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 8 Obblighi dell'Università**

L'Università si impegna a dare adeguata pubblicità della presente Convenzione agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione sul territorio nazionale.

#### **Art. 9 Trattamento dei dati personali**

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i. e al Regolamento UE n. 196/2016, in particolar modo riguardo agli *standard* stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. Il CAF si impegna, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, di rendere noto all'interessato che la documentazione e i dati documentati sono trattati e trasmessi all'Università per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.

#### **Art. 10 Durata della Convenzione**

La presente Convenzione entrerà in vigore al momento della sottoscrizione (a.a. 2020/2021) e avrà validità per anni 5 accademici (a.a. 2024/2025 incluso) e potrà essere rinnovata con le stesse modalità previste per la sua stipula.

Ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

La cessazione dell'efficacia della presente Convenzione, in caso di mancato rinnovo ovvero di

recesso di una delle Parti, non esclude il riconoscimento delle prestazioni già effettuate e gli obblighi da esse derivanti.

#### **Art. 11 Risoluzione**

In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti, la presente convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

#### **Art. 12 Registrazione della convenzione**

La Convenzione viene registrata solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Essa è inoltre soggetta all'imposta di bollo a carico del CAF, che verrà assolta virtualmente, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010, dall'Università degli Studi di Messina, alla quale il CAF si impegna a rifondere il relativo importo entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, mediante bonifico bancario intestato all'Università degli Studi di Messina sul conto corrente di Ateneo (IBAN:IT 16W 02008 16511 00030002917), indicando nella causale del bonifico la ragione sociale dell'Ente che effettua il versamento nonché l'oggetto cui si riferisce.

#### **Art. 13 Foro competente**

Per le controversie relative all'esecuzione della convenzione, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Messina.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

*(Prof. Salvatore Cuzzocrea)*

Per il Centro di assistenza fiscale CAF \_\_\_\_\_